



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 123/2025

del 13 giugno 2025

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2025/1820]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2052 della Commissione, del 30 luglio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 per quanto riguarda il suo ambito di applicazione e alcuni criteri di rendimento dei metodi analitici in relazione ai residui di sostanze farmacologicamente attive impiegate negli animali destinati alla produzione di alimenti (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2563 della Commissione, del 24 settembre 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 per quanto riguarda i contenuti aggiuntivi dei piani nazionali di controllo basati sul rischio e del piano nazionale di sorveglianza randomizzato, la presentazione di tali piani e la trasmissione dei dati da parte degli Stati membri e le frequenze minime di campionamento (²).
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. nel capo I, parte 1.1, punto 11i (Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione) e nel capo II, punto 31x (Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione) è aggiunto quanto segue:
", modificato da:
 - **32024 R 2563**: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2563 della Commissione, del 24 settembre 2024 (GU L, 2024/2563, 27.9.2024);
2. nel capo I, parte 7.2, punto 14 (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:
 - "— **32024 R 2052**: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2052 della Commissione, del 30 luglio 2024 (GU L, 2024/2052, 31.7.2024).

(¹) GU L, 2024/2052, 31.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2052/oj.

(²) GU L, 2024/2563, 27.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2563/oj.

Articolo 2

Nell'allegato II, capo XII, dell'accordo SEE, al punto 164zf (Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

", modificato da:

- **32024 R 2563**: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2563 della Commissione, del 24 settembre 2024 (GU L, 2024/2563, 27.9.2024).

Articolo 3

Fa fede il testo dei regolamenti di esecuzione (UE) 2024/2052 e (UE) 2024/2563 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 14 giugno 2025 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2025

Per il Comitato misto SEE

Il presidente
Nicolas VON LINGEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.